

Sanità. Incontro tra federazione e Funzione pubblica

I certificati medici online inciampano nella firma digitale

Andrea Monti

I certificati medici online diretti all'Inps - che dal 20 giugno hanno soppiantato definitivamente quelli cartacei - scartano sul nascere la firma elettronica o digitale e cercano un periodo di collaudo più lungo del mese preventivato. Motivo, le forti «criticità tecniche» riscontrate nei primi giorni del nuovo corso sia sull'infrastruttura sia sulle dotazioni dei medici (tutti sono chiamati indistintamente) che interfacciano con l'Inps. Le novità emergono da un incontro tenuto nei giorni scorsi, protagonisti la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) e il ministero della Funzione pubblica. Dal confronto arriva tra l'altro un altro stop alla già

lenta e travagliata diffusione della firma digitale nel settore pubblico.

Nell'ambito delle procedure tecniche per la gestione dei certificati medici online da inviare all'Inps, infatti, i due enti hanno concordato sul fatto che «il certificato sarà comunque valido in assenza di firma autografa del medico e di firma digitale o elettronica essendo, sotto il profilo legale, configurabile co-

L'ACCORDO

Per le parti il documento sarà valido anche in assenza dello strumento elettronico. L'autenticazione è garantita dal codice Pin

me documento non opponibile a terzi e per il quale è sufficiente una "autenticazione forte", già garantita mediante codice Pin (o carta operatore per le Regioni che dispongono di tale sistema)». Questa scelta organizzativa, sintetizzata nella circolare Fnomceo n. 53 del 23 giugno 2010, se da un lato rende indubbiamente più rapida l'interazione fra utente e servizio sanitario, dall'altro è in palese contrasto sia con il Codice dell'amministrazione digitale, sia con quello sul trattamento dei dati personali.

L'unico "oggetto informatico" equiparato per legge al documento cartaceo sottoscritto è il file al quale viene applicata, appunto, la firma qualificata.

Tutto il resto può essere liberamente valutato in termini probatori dal giudice in sede di contenzioso, ma non ha lo status giuridico di «documento».

A questo si aggiunge l'incompatibilità di un sistema di accesso a dati personali sensibili (come sono appunto quelli trattati nel caso di specie) basato su un'autenticazione estremamente debole. Basta infatti ricordare, ad esempio, che i dati personali relativi al traffico telefonico devono essere accessibili solo ed esclusivamente tramite sistemi di autenticazione (realmente) forte, almeno uno dei quali basato su tecnologie biometriche.

È evidente, quindi, che anche sotto questo profilo la scelta presenta seri problemi di coerenza normativa e di sostenibilità pratica, in caso di contestazioni o illeciti legati a certificazioni difficilmente qualificabili come integre, non ripudiabili e non alterabili (i tre requisiti garantiti, appunto, dall'uso della firma qualificata).